1) Si chiede se il servizio sia già attivo o di nuova costituzione. Se è di nuova costituzione partirà dall'anno educativo 2016/2017 oppure con gennaio 2016?

Risposta: Il servizio asilo nido è di nuova costituzione. L'avvio del servizio è legato ai tempi di espletamento della procedura di gara che non sono preventivabili con assoluta precisione. Per tali motivi la stazione appaltante nel disciplinare di gara, premessa, punto 15, termine di validità dell'offerta, ha stabilito che: "L'offerta mantiene la sua validità per 270 giorni dalla scadenza del termine utile per la ricezione delle offerte in quanto la conclusione del procedimento di gara potrebbe verificarsi in un periodo ormai prossimo alla scadenza dell'attività educativa (luglio 2016), prevedendo in tal caso la possibilità di far coincidere, per ovvi motivi organizzativi e di iscrizione dei bambini, l'inizio dell'esecuzione del servizio, con l'inizio del nuovo anno educativo (settembre 2016);"

- 2) A seguito dell'attento esame della documentazione di gara, con la presente desideriamo porre alla vostra attenzione la criticità da noi riscontrata relativamente al seguente aspetto: nel disciplinare di e nel capitolato di gara viene specificato l'importo a base di gara pari ad € 989.118,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto 21 del D.P.R. n. 633/1972). In seno ad una procedura di gara ad evidenza pubblica occorre puntualizzare che:
- Il parametro da adottare per l'indicazione del valore stimato dell'appalto deve essere quello del prezzo offerto al netto dell'IVA in conformità a quanto dispone l'art. 29 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- Tale regola, per altro, si ricava dall'art. 82 del medesimo codice ove si prevede che l'offerta economica sia formulata in termini di ribasso sull'importo a base d'asta. Atteso che la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto prevede la possibilità di regimi differenziati per ciascun concorrente, la sopracitata disposizione normativa è volta a tutelare la par condicio tra i concorrenti: infatti, se il valore da considerare ai fini dell'aggiudicazione dovesse intendersi IVA esente si determinerebbe un vantaggio nei confronti degli operatori già fiscalmente favoriti con conseguente ed inevitabile penalizzazione degli operatori economici che non godono di agevolazioni e pertanto dovrebbero imputare l'aliquota IVA applicata detraendola dall'importo a base d'asta.
- Si segnala, inoltre, che sull'argomento, si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione n. 82 del 14.10.2011 ribadendo che: " la clausola che prescrive alle partecipanti ad una gara d'appalto di includere l'IVA nell'importo offerto non possa ritenersi conforme all'art. 82 del codice dei contratti nonché ai principi di cui all'art. 2, in quanto idonea ad alterare la par condicio".

Per tutte le ragioni sopra esposto, la scrivente società non ritiene congruo che la Stazione Appaltante proceda all'aggiudicazione riferendosi al prezzo in esenzione di IVA, e conseguentemente rendendo oggetto di valutazione anche un importo dovuto a titolo d'imposta.

Si chiede pertanto in punto di rettificare la suddetta prescrizione, precisando quale sia l'importo posta a base d'asta al netto IVA, nonché esplicitando una formula di attribuzione del punteggio alla offerta economica dei concorrenti che si riferisca ad importi unicamente al netto dell'IVA.

Risposta: L'importo posto a base di gara di € 989.118,00 non include l'IVA.

La precisazione riportata nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto (esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 21 del D.P.R. n. 633/1972) è un doveroso richiamo alla norma di legge che prevede l'esenzione dell'imposta per le prestazioni proprie degli asili.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 60/E del 9 aprile 2004 ha chiarito che <u>al corrispettivo</u> inerente il contratto di appalto avente per oggetto le prestazioni di gestione di un asilo nido comunale si rende applicabile l'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10, punto 21), del Dpr n. 633 del 1972, a prescindere dal soggetto che le effettua.

Con tale risoluzione risulta dunque chiarito che quando oggetto dell'appalto è la gestione globale di un asilo nido, come nel caso della gara di che trattasi, risulta applicabile unicamente la disposizione di esenzione di cui al richiamato articolo 10, n. 21) Dpr n. 633 del 1972, ciò coerentemente anche con quanto affermato nella risoluzione Agenzia Entrate n. 39/E del 16 marzo 2014 secondo la quale " la disposizione recata dal citato articolo 10, n. 21) del DRP n. 633 del 1972, come si evince dalla risoluzione n. 1/E del 2002,

<u>ha valenza oggettiva</u>, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dell'IVA <u>a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende</u>."

Non vi è pertanto nelle disposizioni del disciplinare di gara e nel capitolato speciale sopra richiamate alcuna lesione della par condicio tra i concorrenti ne alle disposizioni del Codice dei Contratti D. Lgs. 263/2006, ma un doveroso riferimento all'applicazione di una norma di legge articolo 10, punto 21), del Dpr n. 633 del 1972, in virtù della quale il contratto di appalto avente per oggetto le prestazioni di gestione di un asilo nido comunale è esente dall'IVA, ciò a prescindere dal soggetto che dovrà effettuare tali prestazioni di servizio.

3) Si chiede se è possibile effettuare un sopralluogo presso la struttura.

<u>Risposta</u>: Il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto non prevedono il sopralluogo presso la struttura. Tra la documentazione di gara è comunque disponibile l'allegato B "scheda tecnica e pianta in scala asilo nido".

4) L'art. 12 del capitolato d'appalto – Costo del servizio e modalità di pagamento – prospetta una diminuzione del compenso in base alle iscrizioni dei bambini (tra 29 e 25 bambini diminuirà del 36%), pertanto al fine di una valutazione congrua dei costi di gestione si chiede quanti bambini sono iscritti attualmente e se vi è una lista d'attesa.

<u>Risposta</u>: Attualmente non è ancora disponibile una graduatoria di iscritti ed eventuale lista di attesa per l'ingresso all'asilo nido in quanto trattasi di nuovo servizio, non ancora operativo.

5) Si chiede se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani sia a carico dell'aggiudicatario ed eventualmente a quanto ammonta.

<u>Risposta</u>: la tassa smaltimento rifiuti urbani è a carico dell'aggiudicatario. Per l'anno 2015 l'importo è stabilito in € 5,39 per mq della superficie imponibile(al netto dei locali tecnici). All'importo ottenuto và aggiunto il 5% dell'addizionale provinciale.